Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1940 DEL 20/12/2010

OGGETTO: incentivazione dei contratti di solidarietà

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 31/12/2010 Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Gianluca Rossi
Vista la L.R. n. 41/1998;
Vista la L.R. n. 11/2003;
Vista la legge 863/1983;
Vista la legge 236/93;
Vista la legge 451/1994;
Vista la legge 608/1996;
Visti i documenti programmatici della Regione Umbria;
Considerata la volontà della Regione Umbria di agevolare ogni forma di tutela del reddito dei lavoratori che privilegi il mantenimento dei livelli occupazionali e la possibilità per i lavoratori dipendenti da imprese investite da processi di crisi di non perdere la professionalità acquisita;
Considerato che i contratti di solidarietà difensivi consentono, attraverso una riduzione dell'orario di lavoro, di evitare in tutto o in parte una riduzione dei livelli occupazionali, permettendo così ad un maggior numero di lavoratori di mantenere il contatto con il mondo produttivo, senza la perdita degli skills lavorativi;
Considerato che i contratti di solidarietà espansivi consentono invece di incrementare l'organico aziendale attraverso una riduzione dell'orario di lavoro di tutti o parte dei dipendenti dell'impresa;
Ritenuto opportuno incentivare il ricorso da parte delle imprese ad entrambe le forme di contratto di solidarietà sopra descritti al fine di salvaguardare occupazione e competenze dei lavoratori interessati;
Ritenuto opportuno realizzare tale incentivazione attraverso un primo stanziamento di € 500.000,00 a valere sul capitolo 2967 del bilancio regionale;
Considerato che la normativa relativa ai contratti di solidarietà prevede che le imprese presentino apposita domanda al Ministero del Lavoro al fine di ottenere il provvedimento di concessione dell'integrazione al reddito dei lavoratori e che tale integrazione non risulta incompatibile con ulteriori benefici finanziari;
Considerato che per i lavoratori in contratto di solidarietà dipendenti da imprese che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), a cui di norma spetta un integrazione al reddito pari al 60% del salario perso, anche per il 2011, come previsto dalla legge di stabilità 2011, tale integrazione è stata elevata all'80%, pari dunque alla CIGS;
Considerato invece che per i dipendenti di imprese che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS che stipulano un contratto di solidarietà al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso di una procedura di mobilità o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo è prevista un'integrazione al reddito pari al 25% del salario perso e che tale contributo non ha natura retributiva e non è coperto da contribuzione;
Considerato che lo stesso trattamento è previsto anche per i dipendenti delle imprese alberghiere e delle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali, individuate con apposito DPCM;
Considerato gli stessi benefici di cui ai punti precedenti si applicano anche alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, a condizione che i lavoratori ad orario ridotto da esse dipendenti percepiscano a carico dei Fondi bilaterali, istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico;
Ritenuto dunque opportuno intervenire per sostenere il reddito dei lavoratori di cui ai tre punti precedenti, che presenta una decurtazione molto maggiore rispetto ai dipendenti di imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS;

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di incentivare il ricorso ai contratti di solidarietà nelle imprese umbre, destinando in prima applicazione a tale fine la somma di € 500.000,00, che trova copertura nel cap. 2967 del bilancio regionale, UPB 11.1.002;
3) di destinare la somma di cui al punto precedente all'integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti di imprese che stipulano contratti di solidarietà in data successiva alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi di cui al successivo punto 6;
4) di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Indirizzi per l'integrazione al reddito di lavoratori dipendenti di imprese che stipulano contratti di solidarietà";
5) di stabilire che l'erogazione degli incentivi relativamente allo stanziamento previsto dalla presente delibera avverrà a sportello, fino ad esaurimento dello stesso;
6) di dare mandato al Servizio Politiche Attive del Lavoro di predisporre i necessari provvedimenti attuativi della presente delibera, sentite le parti sociali e gli Enti bilaterali interessati;
7) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Umbria.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE	IL PRESIDENTE
f.to Catia Bertinelli	f.to Catiuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: incentivazione dei contratti di solidarietà

Il contratto di solidarietà è sostanzialmente un contratto collettivo di natura aziendale dove il datore di lavoro e le OO.SS.LL. più rappresentative sul piano nazionale concordano una riduzione di orario temporanea per evitare in tutto o in parte una riduzione di personale, anche attraverso un più razionale impiego della forza lavoro.
L'accordo collettivo può intervenire nell'ambito di una procedura di mobilità, ma anche al di fuori della stessa.
Il trattamento di integrazione al reddito che ne deriva viene concesso con decreto ministeriale.

L'istituto del contratto di solidarietà difensivo, nato dall'esperienza francese, è stato pensato dal legislatore italiano per la prima volta nel 1983 per affrontare e risolvere crisi occupazionali ove la possibilità di perdere posti di lavoro si presentava abbastanza certa.

Nell'attuale situazione di mercato esso può contribuire, anche in presenza di altri ammortizzatori sociali vecchi e nuovi, ad attenuare l'impatto sociale rappresentato dalle eccedenze strutturali di personale.
Se l'imperativo è quello di salvaguardare i posti di lavoro in attesa di una ripresa, anche questo istituto può svolgere un'utile funzione.

Accanto a quello difensivo il legislatore ha disciplinato anche il contratto di solidarietà espansivo, finalizzato ad una riduzione concordata dell'orario di lavoro per favorire nuove assunzioni.

Se si vuole fare un riassunto critico dell'esperienza di questi anni, si deve sottolineare che il contratto di solidarietà, in entrambe le sue forme e soprattutto in quella espansiva, ha avuto scarso utilizzo, in quanto sia le organizzazioni sindacali dei lavoratori sia gli imprenditori hanno privilegiato l'intervento della cassa integrazione nelle sue varie forme, o le procedure di mobilità, con una convenienza evidente nella gestione delle eccedenze strutturali.

La prima disciplina del contratto di solidarietà risale alla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ed era rivolta esclusivamente alle imprese rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; successivamente, con le leggi 19 luglio 1993, n. 236, 19 luglio 1994, n. 451 e 9 aprile 2009, n. 33, la possibilità di accedere all'istituto è stata estesa anche alle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS che stipulano il contratto di solidarietà nel corso di una procedura di mobilità o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, alle imprese artigiane, a condizione che i lavoratori ad orario ridotto da esse dipendenti percepiscano a carico dei Fondi bilaterali una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico, alle imprese alberghiere e alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali, individuate con apposito DPCM.

Tuttavia l'integrazione al reddito che viene riconosciuta ai lavoratori interessati dal contratto di solidarietà è diversa a seconda delle caratteristiche dell'impresa presso la quale sono in forza:

1. 80% del salario perso nel caso di imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS;
2. 25% del salario perso (altrettanto va all'impresa) nel caso di imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS che stipulano il contratto di solidarietà nel corso di una procedura di mobilità o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo e nel caso di imprese alberghiere e di aziende termali

pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali, individuate con apposito DPCM;

3. 25% del salario perso (altrettanto va all'impresa) nel caso di imprese artigiane, a condizione che i lavoratori ad orario ridotto da esse dipendenti percepiscano a carico dei Fondi bilaterali una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico.

Sembra dunque opportuno che, se si deve pensare a misure di incentivazione alla stipula di contratti di solidarietà, si dovrebbe intervenire per migliorare l'integrazione al reddito di quei lavoratori che subiscono una maggiore decurtazione del salario, cioè di quelli di cui ai precedenti punti 2. e 3.

Si tratta di una misura sperimentale che potrebbe, per l'intanto, riguardare indicativamente 100 lavoratori e consentirebbe anche di misurare il livello di gradimento dell'intervento al fine di valutare l'opportunità di investire su di esso maggiori risorse o di prevedere misure diverse.
Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di:

- di incentivare il ricorso ai contratti di solidarietà nelle imprese umbre, destinando in prima applicazione a tale fine la somma di € 500.000,00, che trova copertura nel cap. 2967 del bilancio regionale, UPB 11.1.002;
- di destinare la somma di cui al punto precedente all'integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti di imprese che stipulano contratti di solidarietà in data successiva alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi di cui al successivo punto;
- di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Indirizzi per l'integrazione al reddito di lavoratori dipendenti di imprese che stipulano contratti di solidarietà";
- di stabilire che l'erogazione degli incentivi relativamente allo stanziamento previsto dalla presente delibera avverrà a sportello, fino ad esaurimento dello stesso;
- di dare mandato al Servizio Politiche Attive del Lavoro di predisporre i necessari provvedimenti attuativi della presente delibera, sentite le parti sociali e gli Enti bilaterali interessati;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Umbria.

Perugia, lì 17/12/2010

L'istruttore
- Anna Covarelli

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 20/12/2010

Il responsabile del procedimento
- Anna Covarelli

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 20/12/2010

Il dirigente di Servizio
Dr.ssa Sabrina Paolini

FIRMATO

Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: incentivazione dei contratti di solidarietà

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 20/12/2010

IL DIRETTORE
CIRO BECCHETTI

FIRMATO

Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale “Economia. Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive, comprese le politiche del credito. Politiche industriali, innovazione del sistema produttivo, promozione dell'artigianato e della cooperazione. Energia. Relazioni con le multinazionali. Politiche di attrazione degli investimenti. Formazione professionale ed educazione permanente. Politiche attive del lavoro.”

OGGETTO: incentivazione dei contratti di solidarietà

PROPOSTA ASSESSORE

L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto

Perugia, lì 20/12/2010

Assessore Gianluca Rossi

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì 20/12/2010

L’Assessore
Gianluca Rossi

FIRMATO

ALLEGATO A)

INDIRIZZI PER L'INTEGRAZIONE AL REDDITO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI IMPRESE CHE STIPULANO CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

Finalità

Garantire un incremento del sostegno al reddito ai lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà quali elemento di scelta possibile fra gli strumenti finalizzati alla conservazione e alla salvaguardia del posto di lavoro e delle competenze (contratti di solidarietà difensivi), ovvero all'ampliamento dell'organico delle aziende (contratti di solidarietà espansivi).

Beneficiari

1. dipendenti da aziende individuate dall'art. 5, c 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 7 ter c. 9, lett. d) della legge 9 aprile 2009, n. 33;
2. dipendenti da aziende individuate dall'art. 5, c 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236
3. dipendenti da aziende individuate dall'art. 5, c 8 della legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 4 c. 2, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

Modalità di riconoscimento dell'intervento

Le aziende rientranti nella disciplina più sopra riportata trasmettono in copia alla Regione Umbria, Servizio Politiche Attive del Lavoro, il decreto attuativo emesso dal Ministero del Lavoro e pubblicato sulla G.U. recante l'autorizzazione all'intervento per contratto di solidarietà, trasmettendo altresì l'allegato al modello CIGS - Solid. 1 contenente l'elenco nominativo dei lavoratori, le modalità di attuazione del contratto di solidarietà, la domanda di autorizzazione presentata all'INPS provinciale e la richiesta alla Regione Umbria, su apposito modello, dell'intervento a favore dei propri dipendenti in contratto di solidarietà.
Per le imprese artigiane, il contributo potrà essere richiesto solo in presenza dell'erogazione da parte dell'Ente bilaterale della quota ad esso spettante, come previsto dall'art.5, c. 8, della L. n. 236/1993.
Trimestralmente l'azienda ovvero l'Ente Bilaterale trasmettono alla Regione l'utilizzo in ore ed il personale interessato ai contratti di solidarietà difensivi.

Entità del sostegno al reddito

La Regione, verificata con le sedi INPS competenti per territorio l'autorizzazione del contratto di solidarietà, integra il reddito dei lavoratori interessati con cadenza trimestrale:

- per un importo pari al 25% del salario perso per i dipendenti delle imprese di cui ai precedenti punti 1 e 2;
- per un importo pari al 15% del salario perso per i dipendenti delle imprese di cui al precedente punto 3.

E' destinato un massimo del 10% dell'importo complessivo che viene messo a disposizione per interventi di sostegno, con le forme e modalità sopra definite, per i contratti di solidarietà espansivi.